

GIUDICE DI PACE DI BARRA - NAPOLI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. 5018 2020  
R.G. 1248 19  
CRON. 1990 2020  
REP. 2390

Il Giudice di Pace di Barra - Napoli, dr.ssa Ersilia PICCOLLA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1248/19 R. G., riservata alla udienza del 21/07/2020.

TRA

██████████ nato a ██████████ il ██████████ (c.f. ██████████), residente in ██████████ (NA) al Viale ██████████ ed elettivamente domiciliato in Cercola (NA) alla Via Europa, 29, presso lo studio dell'Avv. Luca SAGGESE (c.f. SGG LCU 84C20 C495D) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione. Pec: [lucasaggese@postecert.it](mailto:lucasaggese@postecert.it)

- ATTORE -

CONTRO

S.p.A. ██████████ Ass., con sede legale in ██████████ (TV), alla Via ██████████ 14 (P. Iva ██████████), in persona dei suoi legali rapp.ti p.t., dr. ██████████ e dr. ██████████, quale impresa designata per la Campania alla gestione del FGVS, elett.te domiciliata in ██████████ alla Via ██████████, 116, presso lo studio dell'Avv. ██████████ (c.f. ██████████), che la rappresenta e difende giusta procura alle liti per notar ██████████, Rep. n. ██████████, Racc. n. ██████████ del ██████████  
Pec: ██████████

- CONVENUTA -

Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.

Conclusioni: come da verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, ██████████, esponeva: 1) che il giorno 21/09/17, alle ore 07.55 circa, in Napoli - Ponticelli, mentre era in regolare transito alla guida del motociclo Moto Guzzi DG6C tg. ██████████ e percorreva Via Virginia Woolf, con direzione di marcia da Via A.C. De Meis verso Via Argine, giunto all'incrocio con Via Cupa Lettieri, subiva lesioni personali, in quanto il detto motociclo veniva investito da un autoveicolo di grossa cilindrata di colore grigio, che proveniva da Via Cupa Lettieri con direzione Caserma dei VV FF, il cui conducente, giunto all'incrocio con Via Virginia Woolf, non si fermava al segnale di Stop ed investiva il lato sinistro del motociclo Moto Guzzi che, per l'urto ricevuto, cadeva al suolo sul lato destro, unitamente a lui; 2) che subito dopo il sinistro, il conducente del veicolo investitore

si dileguava immediatamente, senza prestare soccorso e senza neanche consentire di rilevare il numero di targa del veicolo da lui condotto; 3) che a seguito e per effetto del sinistro, riportava lesioni personali, come da certificazione medica ospedaliera.

Con il predetto atto, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 283, lettera A, del D. Lgs. 209/05, l'istante avanzava richiesta di risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, per le lesioni personali subite, nei confronti della S.p.A. ██████████ Ass., quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri per il FGVS, quantificati in € 6.057,63 o di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta alla luce delle risultanze processuali, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al soddisfo, il tutto comunque nei limiti della competenza di € 5.200,00, vinte le spese.

Instaurato il contraddittorio si costituiva la S.p.A. ██████████ Ass., nella qualità, la quale impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto siccome improcedibile, inammissibile, nulla, nonché infondata e non provata, vinte le spese di lite.

Ammissa ed espletata prova per testi, ammissa ed espletata CTU medico legale, prodotta documentazione, le cause, sulle rassegnate conclusioni, venivano assegnate a sentenza all'udienza del 21/07/2020.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è proponibile, ex art. 145, 148 e 283, lettera A del D. Lgs n. 209/05, sul presupposto delle lettere racc.te, in atti, del 03/09/18 e del 05/12/18, notificate a mezzo Pec, inviate alla S.p.A. ██████████ Ass. e alla ██████████ S.p.A. così come prevede la normativa vigente.

Questo giudice dà atto che le dette richieste di risarcimento danni contengono tutti gli elementi di cui all'art. 148 del citato codice delle assicurazioni, nonché quelli previsti e disciplinati dall'art. 6 del DPR n. 254/06.

In via pregiudiziale, vanno rigettate le eccezioni di improcedibilità, inammissibilità e nullità dell'atto introduttivo formulate dalla convenuta società:

Si tratta di eccezioni formulate in modo generico ed, in ogni caso, infondate poiché nell'atto di citazione sono ravvisabili tutti gli elementi la cui presenza è richiesta a pena di nullità: indicazione del giudice (art. 163, n. 1° c.p.c.); identificazione delle parti in relazione alle indicazioni prescritte (n. 2); determinazione della cosa oggetto della domanda (3°); si tratta, infatti, di richiesta risarcitoria conseguente all'evento descritto ed ai danni derivati, come indicati in citazione, dovendo precisarsi al riguardo che l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l'atto introduttivo del giudizio, purché l'istante, provveda – come certo è avvenuto nella fattispecie, stando al tenore della citazione – ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa tragga



fondamento e possa essere quantificata, ponendo così il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese (cfr. Cass. Civ. 94/7221); esposizione dei fatti (n. 4), sicuramente avvenuta in modo dettagliato attraverso l'indicazione della dinamica del sinistro e delle conseguenze dannose derivate.

Inoltre, nessuna concreta violazione del diritto di difesa si è verificata, atteso che la stessa convenuta ha potuto espletare completamente nel merito tutte le proprie difese.

La legittimazione attiva dell'istante, risulta provata per tabulas (cfr. referto n. 2017/40170, del 21/09/17 dell'Ospedale Villa Betania di Napoli, mentre quella passiva della S.p.A. [REDACTED] Ass. si evince ex lege.

Va evidenziato al riguardo, che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del FGVS, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo o un natante non identificato, ha l'onere di provare che il sinistro si sia verificato per condotta colposa o dolosa di altro veicolo e che lo stesso sia rimasto sconosciuto.

A quest'ultimo fine, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che è sufficiente che il danneggiato abbia segnalato all'autorità di polizia le circostanze del fatto, spettando poi a tali organi procedere ad ulteriori indagini, per l'identificazione del mezzo stesso.

Orbene, nel caso di specie, è stato prodotto agli atti, copia della denuncia - querela contro ignoti sporta dallo stesso e nei termini di legge, al Comando dei Carabinieri di Nola (NA) in data 28/09/17, nonché copia dell'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione del procedimento penale n. 556437/17 mod. 44.

Nel merito la domanda è fondata e, per quanto di ragione, deve essere accolta.

In ordine al sinistro per cui è causa, dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare perché rese sotto il vincolo del giuramento, è emersa la esclusiva responsabilità del conducente il veicolo non identificato, il quale, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto di citazione, con manovra imprudente, negligente e repentina investiva il lato sinistro del motociclo, provocando la sua caduta al suolo sul lato sinistro, unitamente al suo conducente. Il teste ha riferito, inoltre, che l'istante per effetto della caduta era dolorante e in particolare lamentava dolori al costato, al fianco ed alla gamba sinistra. Sempre il teste, infine, ha riferito che lui non è riuscito a identificare il veicolo investitore in quanto lo stesso si è allontanato velocemente, facendo perdere le sue tracce.

Va poi rilevato che da parte avversa, non è stata fornita alcuna prova su modalità dei fatti di causa diverse da quelle descritte dal teste intimato dall'istante e, non emergendo indizi che possano far

dubitare della buona fede del teste stesso, i fatti di causa debbono essere dichiarati accertati così come emersi dalla istruttoria.

Appare evidente, alla luce degli elementi probatori acquisiti, che l'istante ha provato in modo idoneo la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo investitore, rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro per cui è causa, per aver violato le più elementari regole di comune prudenza, di attenzione del C.d.S.

Quanto poi al nesso causale tra l'incidente de quo e le lesioni riportate dall'istante, esso risulta emergere dalla dinamica del sinistro come sopra ricostruita, in base alla deposizione del teste e alla documentazione medica in atti.

Per quanto concerne l'entità delle lesioni personali subite dall'istante, elementi utili alla loro In ordine all'entità delle lesioni personali subite dal sig. [REDACTED], elementi utili alla loro quantificazione si deducono dal referto n. [REDACTED] del 21/09/17 dell'Ospedale Villa Betania di Napoli, dove i sanitari formulavano la seguente diagnosi: "...dolore alla palpazione emitorace sinistro, ferita lacero contusa gamba sinistra, frattura di costale, escoriazione regione mediale del ginocchio destro", praticavano esame Rx del torace e gamba sinistra, sutura gamba sinistra, medicazione gamba destra e formulavano prognosi di giorni 20 s.c. e diverto di carico; dal referto esame TC del torace eseguita in data 22/09/17 presso il Centro ME. DI. di Castellammare di Stabia (NA); dal certificato di consulenza medica effettuata in data 22/09/17 e 18/10/17 presso Inail di Nolà (NA); dal referto Rx dello scheletro costale bilateralmente e del torace eseguito in data 11/10/17, presso SDN di Napoli; dal certificato di consulenza medica effettuata presso il dott. Giovanni Manzi in data 06/11/17; nonché dalla CTU, dott. [REDACTED] depositati in atti. Pertanto, tenuto conto di detti elementi e considerato i danni subiti dall'istante, questo giudice, ritiene di poter condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, dott. [REDACTED] e, cioè che dalla predetta lesione sono residuati postumi invalidanti nella misura del 3% e che la malattia ha determinato una ITP, al 75%, di gg. 20, una ITP, al 50%, di gg. 20 e, una ITP, al 25%, di gg. 20.

Ai fini della liquidazione di tali danni, reputa questo giudice che, tra i diversi metodi in uso, sia giusto ed opportuno applicare le tabelle di valutazione del danno di cui all'art. 5 legge 57/01, aggiornate all'attualità.

Pertanto, in base alle predette tabelle, tenuto conto dell'età del leso, si ottiene:

- a) quanto al danno biologico subito dall'istante, l'invalidità del 3% in € 2.198,63; la ITP, al 75%, gg. 20 (€ 34,50 x 20) = € 690,00; la ITP, al 50%, gg. 20 (€ 23,00 x 20) = € 460,00; la ITP, al 25%, gg. 20 (€ 11,50 x 20) = € 230,00;



b) quanto al danno morale, questo giudice, tenuto conto della natura ed entità delle lesioni, ritiene poter liquidare in via equitativa, ex art. 2059 c.c. e 185 c.p.c., la somma di € 1.000,00, oltre € 68,15 per spese mediche documentate.

In definitiva all'istante, per le lesioni subite, va riconosciuta la somma di € 4.646,78, già rivalutata all'attualità, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Le spese di CTU sono liquidate come da separato provvedimento, in € 400,00, di cui € 100,00 per spese, oltre IVA e percentuale di contribuzione professionale se dovuta. Al pagamento è tenuto l'istante che, a sua volta, ha diritto al rimborso dall'assicurazione, nella qualità.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa attribuito con la sentenza, come in dispositivo, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore anticipatorio dell'istante.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. dichiara il conducente del veicolo investitore non identificato, esclusivo responsabile civile del sinistro di cui in narrativa;
2. per l'effetto condanna la S.p.A. [redacted] Ass., nella qualità di rapp.te ex lege della CONSAP S.p.A. - Gestione Autonoma del FGVS, al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 4.646,78, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. condanna, ancora, la convenuta assicurazione, al pagamento della CTU medica, in favore dell'istante anticipatorio, della somma di € 400,00, di cui € 100,00 per spese, oltre IVA e percentuale di contribuzione professionale se dovuta;
4. condanna, infine, sempre la S.p.A. [redacted], nella qualità, al pagamento, in favore del procuratore anticipatorio dell'istante, delle competenze del presente giudizio che si liquidano in € [redacted], di cui € [redacted] per spese vive, nonché spese generali, IVA e CPA, come per legge.

La presente sentenza è esecutiva ex lege.

Così deciso in Barra - Napoli il 28/09/2020

IL CANCELLIERE  
Michela [redacted]

Il Giudice di Pace  
dr.ssa Ersilia PICCOLA

GIUDICE DI PACE DI BARRA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
13 NOV 2020  
Napoli, li

